

# REGOLAMENTO per la gestione degli impianti sportivi comunali

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, è emanato in attuazione della Legge regionale n. 21 del 27 Febbraio 2015 ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. L'Amministrazione comunale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
  - b) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
  - c) per concessione in uso: il provvedimento con il quale si autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
  - d) per affidamento in gestione: l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione, o parte di essa, di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
  - e) per tariffe: le somme che il concessionario dell'impianto deve versare all'Amministrazione per l'utilizzo dello stesso.

### Art. 3

#### Tipologie di gestione degli impianti sportivi e loro classificazione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme:
  - a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
  - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure pubbliche di selezione secondo quanto previsto dal successivo CAPO III del presente Regolamento;
  - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli del precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui sopra e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza primaria e di rilevanza secondaria.
3. Gli impianti a rilevanza primaria sono così definiti per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono, per l'ampiezza dell'utenza servita. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti a rilevanza primaria sono :
  - Campo sportivo "Pertini" e relativo sussidiario Via S.Pertini 1/3
  - Campo sportivo "Boschi" Via dei Fiori 20
  - Campo sportivo "Banditori" Via Puccini 2;
  - Palazzetto dello sport "S.Pertini" Via S.Pertini 12;



4. Sono definiti a rilevanza secondaria gli impianti che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per consistenza e caratteristiche strutturali, si rivolgono prevalentemente alla fruizione di un bacino di utenza territorialmente circoscritto per la loro particolare localizzazione geografica, nonché quelli annessi a strutture scolastiche e quelli ove si possono praticare singole discipline. Per gli impianti a rilevanza secondaria il Comune opta, di norma, per la gestione diretta. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti a rilevanza secondaria sono:

*Palestra scolastica del Capoluogo.*

#### Art. 4

##### Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
  - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per i giovani l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

## CAPO II CONCESSIONE IN USO

#### Art. 5

##### Uso scolastico degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi facenti parte degli edifici scolastici (di rilevanza secondaria), per le giornate e negli orari rimasti liberi da impegni o necessità didattiche della scuola, è determinato sulla base delle norme di cui alle Leggi n. 517/1977 e n. 23/1996, tenuto conto di quanto previsto dall'art 90 comma 26 della Legge n. 289/2002 e dall'art. 17 della L.R. n. 21/2015 . Per le specifiche si rinvia alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.
2. Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti , anche di rilevanza primaria , è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), con priorità a quelle del territorio comunale.

#### Art. 6

##### Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. La concessione degli impianti sportivi avviene nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) imparzialità;
  - b) uguaglianza e garanzia d'accesso a tutti i cittadini;
  - c) massimo utilizzo inteso come ottimizzazione spazio-temporale degli impianti sportivi;
  - d) valorizzazione delle attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, la formazione della personalità nei giovani, la coesione sociale, il supporto ai soggetti deboli o svantaggiati;
  - e) valorizzazione dell'attività agonistica anche in considerazione dei risultati ottenuti;
2. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti :
  - a) Associazioni e società sportive dilettantistiche aderenti o riconosciute dal CONI;



- a) Enti di promozione sportiva;
- b) Federazioni sportive;
- c) Istituzioni scolastiche;
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici ;
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- f) Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

3. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società e associazioni che hanno la sede e operano nel territorio del Comune di Ponte Buggianese, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.

4. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato comparativamente i seguenti criteri:

- a) Società o Associazioni che svolgono attività agonistica;
- b) Società o Associazioni che detengono il titolo sportivo gerarchicamente più elevato;
- c) Società o Associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;
- d) Società o Associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- e) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

5. Ai fini della assegnazione degli spazi, l'Amministrazione valuta , inoltre, l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

6. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto con particolare riferimento a quanto previsto dall' art. 13 del presente regolamento.

#### Art. 7

##### Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 30 giugno di ogni anno, su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine l'Amministrazione comunale e le Istituzioni scolastiche.

2. Il concessionario d'uso è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione , ivi compresa la dichiarazione inerente l'attività praticata nell'impianto, e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

4. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune

5. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati, che ne abbiano fatto formale richiesta all'Amministrazione.

#### Art. 10

##### Uso degli impianti

1. Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

2. In caso di impianti affidati in gestione, compete all'affidatario l'obbligo di controllare sempre il rispetto delle norme sull'uso dell'impianto e, in caso di inosservanza da parte dei concessionari, informare tempestivamente il Comune per il recupero delle spese e per la messa in pristino della situazione. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio del gestore degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

3. I concessionari dell'uso di un impianto dotato di locali utilizzabili per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata ne potranno, a richiesta, fruire in forma associata.

4. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.



#### Art. 11

##### Uso straordinario degli impianti

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta è esaminata e approvata dal Comune il quale ne verifica la compatibilità con l'attività programmata nell'impianto.

#### Art. 12

##### Divieto di subconcessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione d'uso ottenuta.

#### Art. 13

##### Obblighi dei concessionari

1. Il concessionario s'impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse e si assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante le ore assegnate, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale.
2. I concessionari s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
  - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
  - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
  - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti.
3. I richiedenti sono tenuti a segnalare al gestore, in caso di impianti dati in affidamento in gestione, o al Comune in caso di gestione diretta, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.
4. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da persone non autorizzate sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.
5. Il concessionario è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
6. Il concessionario è altresì tenuto al controllo e verifica che tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso siano regolarmente tesserati con le rispettive Associazioni sportive, Enti e Federazioni; siano assicurati, possiedano i requisiti di idoneità sanitaria nonché siano in possesso della relativa certificazione medico sportiva così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il Concessionario dovrà inoltre garantire, per quanto di sua competenza, l'osservanza delle norme regionali e statali in materia di utilizzo del DAE (Defibrillatore automatico)
7. I concessionari sono tenuti alla corretta utilizzazione degli impianti ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento., in particolare sono tenuti a vigilare sulla struttura allontanando chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.





8. Il concessionario è tenuto a pagare la tariffa dovuta per l'utilizzo dell'impianto sportivo secondo modalità e tempistiche fissate dall'Amministrazione Comunale secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del presente regolamento.

#### Art. 14

##### Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti, purché espressamente autorizzati dal Comune, devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

#### Art. 15

##### Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata.
3. Nel caso di uso per stagione agonistica il richiedente dovrà versare anticipatamente un deposito cauzionale infruttifero fissato, rispettivamente, in euro 1.000,00 per i campi sportivi ed euro 500,00 per il palazzetto dello sport, provvedendo poi regolarmente al saldo, entro il trentesimo giorno successivo alla data di emissione, delle fatture mensili emesse dal Comune.
4. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
5. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al precedente punto 1).
6. Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative.

#### Art. 16

##### Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione in caso di manifestazioni promosse direttamente, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente o per interventi di manutenzione degli impianti.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione d'uso, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
3. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di disporre la revoca di una o più o anche di tutte, in tutto o in parte, le concessioni d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa essere eccepito o preteso a qualsiasi titolo dai concessionari.
4. Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino trasgressori delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art.

### CAPO III

### AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE



## Art. 17

### Modalità di affidamento e soggetti affidatari

1. Ai sensi della Legge R. n. 21/2015, il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti, ne affida la gestione, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

- a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
- b) Enti di promozione sportiva;
- c) Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

L'affidamento in gestione avviene secondo procedure ad evidenza pubblica

2. Solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste di cui al precedenti commi l'affidamento della gestione può essere disposto nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

## Art. 18

### Criteri di affidamento

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 21/2015 le procedure di selezione potranno essere differenziate in ragione della diversa tipologia e rilevanza degli impianti nonché promuovere l'avvicinamento dei soggetti affidatari .

2. La procedura di selezione pubblica contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare:
- la durata massima dell'affidamento;
  - la richiesta di un elaborato progettuale che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - l'indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - l'indicazione dei requisiti necessari alla selezione nonché i criteri di scelta dell'affidatario .

L'avviso può contenere ogni altra indicazione ritenuta utile così come prevista dalla Legge Regionale n. 21/2015.

## Art. 19

### Scelta dell'affidatario della gestione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 21/2015 l'affidatario della gestione, o di parte di essa, viene individuato tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) la sua esperienza nel settore;
- b) il suo radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto sportivo da affidare;
- c) la sua affidabilità economica;
- d) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da esso utilizzati;
- f) la sua capacità organizzativa di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- g) la sua capacità di favorire il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto , in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti.

2. La selezione avverrà tramite la presentazione di un progetto che consenta la valutazione sia dei profili economici sia tecnici della gestione.

- La valutazione della convenienza economica dell'offerta viene effettuata sulla base del canone minimo di concessione che il Comune intende percepire nonché del contributo economico massimo che il Comune intende concedere a sostegno della gestione,

- La valutazione della capacità tecnica del gestore viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a. assetto organizzativo ;
- b. affidabilità economica;
- c. servizi erogati agli utenti e dichiarazione inerente l'attrezzatura , i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico a sostegno della gestione;



- d. radicamento sul territorio e capacità di connessione con le esigenze socio-ambientali e di promozione sportiva del Comune;
- e. eventuali interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto;
- f. qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e personale utilizzato per la gestione.

2.L'affidatario dovrà inoltre garantire:

- a) l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti indicati nel presente regolamento, che ne facciano regolare richiesta.
- c) compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi

#### Art. 20

##### Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 17, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006:

- assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune;
- non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e/o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;
- nei suoi confronti non siano in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
- sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e/o la legislazione dello Stato di residenza;
- sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere ad appalti o concessioni.

#### Art. 21

##### Convenzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 21/2015, gli affidamenti in gestione sono regolati da una convenzione che stabilisce in particolare: la durata dell'affidamento; criteri d'uso dell'impianto; condizioni giuridiche ed economiche della gestione compresa la puntuale ripartizione degli obblighi tra Comune e soggetto affidatario relativamente a manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative; pagamento utenze, gestione pubblicità, vigilanza e custodia; pulizie.

#### Art. 22

##### Obblighi della gestione

1. E' fatto obbligo al soggetto affidatario della gestione informare l'Ufficio comunale dello Sport di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
2. Gli impianti possono essere utilizzati esclusivamente per le attività in essi consentite.
3. L'Amministrazione comunale può, qualora lo ritenga opportuno, prevedere nell'atto convenzionale o contrattuale sottoscritto con i soggetti affidatari della/delle gestione/gestioni la possibilità di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purchè in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
4. I soggetti affidatari della/delle gestione/gestioni, ciascuno per l'impianto affidatogli in convenzione, hanno l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal soggetto esercitante la gestione amministrativo-contabile.



5 I soggetti affidatari della/delle gestione/gestioni, assumono in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo; a tale scopo dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

6. L'affidatario della gestione, o di parte della stessa, è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti, a vigilare ed a far rispettare le norme del presente regolamento allontanando chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge, garantendo il corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi oggetto di affidamento

#### Art. 23

##### Pubblicità

1. La gestione della pubblicità all'interno degli impianti sportivi, in qualsiasi forma svolta, non costituisce oggetto del presente regolamento.

2. La disciplina della pubblicità è demandata a diversa regolamentazione di competenza della Giunta comunale, per quanto compatibile con la normativa vigente in materia.

#### Art. 24

##### Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il soggetto affidatario della gestione è tenuto, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture secondo quanto stabilito di volta in volta nel relativo capitolato di affidamento/convenzione.

2. Il soggetto affidatario della gestione si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire quanto affidato con personale qualificato e nel rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.

3. L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

#### Art. 25

##### Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto ai soggetti affidatari della gestione di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale ai soggetti affidatari della gestione possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

#### Art. 26

##### Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

1. L'affidamento delle gestioni è sospeso o revocato in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

### CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 27

##### Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

